

Allegato "A" al repertorio n.

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

Su iniziativa del Cardinale Maurilio Fossati è stata fondata nel 1948 l'associazione denominata "Opera San Giobbe Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale" in breve denominabile anche "Opera San Giobbe Onlus".

L'associazione dovrà usare, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "Onlus".

Articolo 2 - Sede

L'associazione ha sede in Torino, corso Matteotti n. 26.

Articolo 3 - Oggetto e scopo - beneficiari

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria. La sua attività consiste principalmente nell'assistenza gratuita a famiglie e a persone anziane che, già di buona condizione economica, si trovano in uno stato di grave difficoltà sia materiale che morale.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Sono beneficiari dell'associazione coloro ai quali vengono erogati i servizi che l'associazione svolge.

Articolo 4 - Durata

L'associazione ha durata illimitata, salva ogni diversa deliberazione dell'assemblea.

Articolo 5 - Patrimonio ed entrate dell'associazione

Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da enti pubblici e privati o da persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione, oltreché da ogni eventuale donazione, lascito ed eredità legittimamente accettati dal consiglio direttivo dell'associazione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- versamenti effettuati da coloro che aderiscono all'associazione;
- redditi derivanti dal proprio patrimonio;
- introiti non commerciali realizzati nello svolgimento della sua attività.

Il consiglio direttivo ha facoltà di stabilire, con apposite insindacabili delibere, la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione e la quota annuale di iscrizione all'associazione.

I versamenti non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione può pertanto farsi luogo la richiesta di rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio dell'associazione stessa.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Articolo 6 - Associati, Patroni, Patronesse

Sono aderenti all'associazione gli associati ordinari, i patroni e le patronesse.

Sono patroni e patronesse coloro che costantemente contribuiscono al sostentamento dell'"Opera San Giobbe Onlus" e che sono stati dichiarati tali da apposita insindacabile delibera del consiglio direttivo. Gli stessi, sotto l'egida del consiglio direttivo, provvederanno a rendere operativa l'associazione anche avvalendosi dell'opera di collaboratori.

L'adesione all'associazione non è temporanea e comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea.

Gli associati ordinari, i patroni e le patronesse sono tenuti al versamento delle quote annuali che saranno stabilite dal consiglio direttivo.

Ogni attività svolta a favore dell'associazione è gratuita, salvo l'eventuale rimborso documentato delle spese per ragioni d'ufficio.

Articolo 7 - Modalità di ammissione

Chi intende aderire all'"Opera San Giobbe Onlus" deve essere presentato da un altro associato e accettato dal consiglio direttivo con sua apposita delibera insindacabile.

A tal fine la persona che desidera associarsi dovrà farne richiesta scritta al consiglio direttivo (controfirmata da una persona già associata) confermando di voler condividere le finalità dell'"Opera San Giobbe Onlus" e di volerne osservare lo statuto.

Articolo 8 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea degli aderenti,
- il consiglio direttivo,
- il presidente del consiglio direttivo,
- il vice presidente del consiglio direttivo,
- un revisore contabile (qualora nominato).

Articolo 9 - Assemblea

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione ed è l'organo sovrano dell'associazione stessa.

L'assemblea:

- si riunisce in Torino o altrove, purché in Italia, nel luogo indicato dall'avviso di convocazione, almeno una volta all'anno entro il 30 giugno dell'anno successivo per l'approvazione del bilancio o del rendiconto annuale;
- provvede ad eleggere, fra gli aderenti, il consiglio direttivo, il presidente del consiglio direttivo ed il vice presidente del consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche del presente statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio fermo restando quanto stabilito al successivo articolo 15.

L'assemblea è convocata dal presidente del consiglio direttivo, o da membro del consiglio direttivo da lui delegato, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia in prima che in seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, inviato a mezzo raccomandata, fax o posta elettronica a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal libro degli aderenti all'associazione, nonché ai componenti del consiglio direttivo almeno otto giorni prima dell'adunanza. Ogni aderente è tenuto a comunicare tempestivamente per iscritto all'associazione il proprio indirizzo di posta elettronica ed eventuali variazioni.

L'assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora, in prima convocazione, siano presenti almeno la metà degli aderenti.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea è comunque validamente costituita ed è atta a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti gli aderenti e tutto il consiglio direttivo.

Ogni aderente all'associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega. La delega può essere conferita solamente ad un altro aderente all'associazione che non sia amministratore.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del consiglio direttivo oppure da qualsiasi altro aderente all'associazione.

Articolo 10 - Presidente e vice presidente

Il presidente del consiglio direttivo ha la rappresentanza dell'associazione nei confronti dei terzi e dirige l'attività dell'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa l'eventuale nomina e la revoca di procuratori, occupandosi in particolare dell'armonia fra i partecipanti e della raccolta di fondi.

Può inoltre scegliere liberamente un segretario che, qualora non faccia parte del consiglio direttivo, partecipa alle riunioni del consiglio stesso senza diritto di voto.

Il vice presidente sostituisce il presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza od impedimento non temporaneo.

Articolo 11 - Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di quattro ad un massimo di undici membri, compresi il presidente ed il vice presidente, secondo la determinazione che verrà fatta dall'assemblea, che durano in carica quattro anni. Se durante il quadriennio si deve provvedere, per qualsiasi motivo, alla sostituzione di uno o più consiglieri, i nuovi eletti rimangono in carica per la restante parte del mandato consiliare. Qualora venisse a mancare la maggioranza dei componenti il consiglio direttivo, l'intero consiglio si intenderà decaduto e dovrà essere convocata tempestivamente l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio direttivo.

Articolo 12 - Competenze del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata o fax o posta elettronica, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del consiglio direttivo, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Il consiglio direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Spetta al consiglio direttivo con deliberazione insindacabile:

- vagliare le ammissioni dei nuovi aderenti e le eventuali decadenze,
- stabilire l'ammontare delle quote annuali e delle quote all'atto dell'adesione,
- verificare il corretto andamento della vita associativa secondo le finalità proprie dell'associazione,
- predisporre il bilancio o il rendiconto annuale oltre alla relazione d'esercizio,

- deliberare su quanto ritenuto necessario o utile, ivi compresa l'eventuale esclusione di un aderente per gravi motivi tra cui il mancato ripetuto pagamento delle quote sociali.

Articolo 13 - Bilancio o rendiconto annuale

Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio o del rendiconto dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Il bilancio o rendiconto resta depositato presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione.

Articolo 14 - Avanzi di gestione

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 15 - Scioglimento

In caso di suo scioglimento per qualunque causa l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 16 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione e/o esecuzione del presente statuto sarà devoluta ad un arbitro unico nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella cui circoscrizione ha sede l'associazione entro trenta giorni dal deposito dell'istanza della nomina da parte dell'interessato più diligente.

In difetto di nomina entro tale termine, l'arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale competente su istanza della parte interessata più diligente.

L'arbitro dovrà decidere in via rituale secondo diritto.

Non possono essere oggetto della presente clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Articolo 17 - Norme finali

Per tutto quanto non previsto si fa rinvio alle norme di legge.